

Delibera n° 1164

Estratto del processo verbale della seduta del
23 luglio 2021

oggetto:

LR 18/2015, ART 41, COMMA 2. DISCIPLINA RELATIVA ALLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E DI PRESENZA, NONCHÉ AI RIMBORSI DELLE SPESE PER VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

Visto l'articolo 14, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

Considerato che in forza della potestà esclusiva attribuita alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di amministratori locali, la stessa può disciplinare autonomamente sia le indennità che i rimborsi spese spettanti agli amministratori locali;

Visto l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), così come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, che dispone che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente;

Visto, l'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015 che dispone che la deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
- b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
- c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
- d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
- f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
- g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
- h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino all'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011 (Disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003; n. 3799/2003; n. 1087/2005 e n. 573/2006. Approvazione definitiva);

Considerato il ruolo fondamentale che i Sindaci e gli amministratori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia ricoprono nel tessuto regionale, rappresentando un presidio democratico e un punto di riferimento per le comunità, garantendo il buon funzionamento delle istituzioni con crescenti livelli di responsabilità oltre ad essere chiamati a dare supporto all'attuazione delle riforme ordinamentali regionali;

Rilevato, inoltre, il gravoso impegno a carico degli amministratori degli enti locali nella gestione sui loro territori dello stato di emergenza derivante dalla situazione epidemiologica da Covid-19, che è destinato a perdurare anche per la gestione degli effetti post pandemia;

Rilevato che l'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione,

corregionali all'estero e lingue minoritarie ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali di presentare una proposta per l'aggiornamento delle indennità degli amministratori locali;

Richiamata, altresì, la Mozione n. 117 di ottobre 2019 <<La Regione valorizzi i suoi Amministratori locali>> esaminata ed approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che impegna la Giunta regionale a *“proseguire il percorso volto a rivedere importi, termini, criteri e modalità di erogazione delle indennità degli amministratori locali, nell'ottica di una loro auspicata rideterminazione in aumento e a verificare l'opportunità che eventuale tale incremento non pesi sui bilanci comunali”*;

Vista la proposta presentata dal coordinatore della Commissione competente del Consiglio delle Autonomie locali e tenuto conto dei confronti che si sono svolti in questi mesi tra l'Assessore e la Commissione medesima;

Ritenuto di provvedere ad un aumento delle indennità degli amministratori locali attualmente fissate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 che, dall'anno 2011 non sono state oggetto di alcun aggiornamento e ad una revisione complessiva della disciplina in materia di indennità sulla base dei criteri previsti dall'articolo 41, della legge regionale 18/2015;

Rilevato che l'aumento è calcolato sulla base di una percentuale differenziata applicata sulle indennità maggiorate previste per gli Amministratori, calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, sopra richiamata, che vengono considerate le nuove indennità base ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera a) della legge regionale 18/2015;

Atteso che le indennità maggiorate previste per i Sindaci, calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, risultano le seguenti:

- a) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.206;
- b) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.800;
- c) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 2.283;
- d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 2.626;
- e) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 3.906;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 4.964;
- g) nei comuni capoluogo di provincia euro 6.315;

Visto l'articolo 41, comma 3, lettera f), relativo alla parametrizzazione delle indennità degli altri Amministratori a quelle dei Sindaci;

Considerato che le indennità maggiorate dei Vice Sindaci e Assessori calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 risultano già parametrize alle indennità del Sindaco;

Rilevato che sulle indennità maggiorate dei Vice Sindaci e Assessori calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 è stato calcolato il medesimo aumento percentuale previsto per i Sindaci;

Ritenuto di determinare espressamente, anche ai fini di immediata conoscibilità, i valori delle indennità di Vice Sindaco e Assessori, sempre suddivise per classi demografiche;

Ritenuto di classificare i comuni, ai fini dell'attribuzione delle indennità di funzione, nelle seguenti classi demografiche, come previsto dall'articolo 41, comma 3, lettera e) della legge regionale 18/2015:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

Ritenuto, altresì, di classificare i comuni, ai fini dell'attribuzione delle indennità di presenza, nelle seguenti classi demografiche, come previsto dall'articolo 41, comma 3, lettera e) della legge regionale 18/2015:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

Considerato che, per quanto attiene ai riferimenti demografici, si applica quanto previsto dall'articolo 64, della legge regionale 18/2015;

Considerato che, al fine di determinare i nuovi importi delle indennità di funzione, è stato calcolato un aumento percentuale sui valori maggiorati finora vigenti delle indennità, prevedendo aumenti più rilevanti per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, aumento del 30 per cento;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti aumento del 20 per cento;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, aumento del 15 per cento;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, aumento del 15 per cento;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, aumento del 10 per cento;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti, aumento del 10 per cento;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, aumento del 6 per cento;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, aumento dell'8 per cento;

Preso atto, pertanto, che i nuovi importi delle indennità mensili di funzione degli amministratori dei comuni come determinati ai sensi del paragrafo precedente sono i seguenti:

1) Per i Sindaci

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.568;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 2.160;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 2.625;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 3.020;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 4.297;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 5.460;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 6.694;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 6.820.

2) Per i Vice Sindaci

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 627;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 864;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1.050;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 1.208;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.718;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 2.428;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.615;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.683.

3) Per gli Assessori

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 471;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 648;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 787;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 906;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.289;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 1.821;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.213;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.273.

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera e), della legge regionale 18/2015 che i comuni ad economia turistica, con deliberazione del consiglio comunale, possono maggiorare le indennità di funzione fino ad un massimo del 100 per cento degli importi base;

Rilevato che, ai fini del presente atto deliberativo, si intendono turistici i comuni nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio del comune medesimo;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera g), della legge regionale n. 18/2015 che le indennità di funzione sono ridotte di un quinto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa;

Ritenuto che le indennità di funzione sono determinate in ragione mensile, per un totale di 12 mensilità annue e sono fissate al lordo delle ritenute di imposta;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 18/2015:

- le indennità di presenza per i consiglieri comunali, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'organo assembleare e delle commissioni, previste dalla legge o dallo Statuto, comunque denominate, mantenendo gli stessi importi già previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, correlandoli alle nuove classi demografiche;
- che, in caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica;

Preso atto, pertanto, che i valori delle indennità di presenza, al lordo delle imposte, sono i seguenti:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 38;
- b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 54;
- c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti euro 54;
- d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 104;
- e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 104;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera d), della legge regionale 18/2015 per i Presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, laddove eletti, un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto all'importo previsto per i consiglieri comunali;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del consiglio comunale:

a) possono disporre la trasformazione dell'indennità di presenza in indennità mensile di funzione, tenendo conto del costo medio sostenuto per le indennità di presenza negli esercizi precedenti e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio;

b) devono, conseguentemente, prevedere detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni;

Visto il comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), che prevede per i sindaci l'indennità di fine mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità di funzione mensile spettante per ogni anno di mandato, la quale viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori;

Considerato che nel caso di amministratori, lavoratori dipendenti a tempo pieno, non collocati in aspettativa, ai quali spettano le indennità ridotte di un quinto, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta;

Vista la necessità di disciplinare anche i rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio agli amministratori degli enti locali, prevedendo l'introduzione di un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio del mandato per i soli Sindaci in una misura differenziata per classi demografiche;

Rilevato che il rimborso forfettario mensile è determinato come segue:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 350;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 350;

- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 550;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 550;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 600;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 600;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 850;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.

Ritenuto che i Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso a piè di lista anziché del rimborso forfettario;

Rilevato che in sede di prima applicazione di quanto disposto dal presente atto deliberativo, l'attribuzione ai Sindaci del rimborso forfettario mensile, decorre dal secondo mese successivo rispetto alla data di entrata in vigore della presente deliberazione: entro la fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo i Sindaci possono optare per il rimborso a piè di lista anziché quello forfettario;

Ritenuto, infine, di prevedere criteri generali per la definizione delle indennità degli amministratori dei consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), nonché per le Aziende speciali e le Istituzioni;

Richiamato l'articolo 42, commi da 1 a 6, della legge regionale 18/2015 che disciplina il divieto di cumulo delle indennità di funzione e di presenza;

Vista la propria deliberazione n. 1111 approvata in via preliminare in data 9 luglio 2021;

Atteso che sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1111/2021 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso, all'unanimità, parere favorevole, invitando la Giunta regionale a rivedere gli importi delle indennità di presenza dei consiglieri comunali come definiti nella citata deliberazione preliminare;

Ritenuto, come sopra indicato, di non accogliere per ora l'invito del Consiglio delle autonomie locali;

Rilevato che, in data 20 luglio 2021 è stata sentita la Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva, quanto segue.

1. Al Sindaco dei comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
 - a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.568;
 - b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 2.160;
 - c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 2.625;
 - d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 3.020;
 - e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 4.297;
 - f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 5.460;
 - g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 6.694;
 - h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 6.820.
2. Al Vice Sindaco dei comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
 - a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 627;
 - b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 864;
 - c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1.050;
 - d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 1.208;
 - e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.718;

- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 2.428;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.615;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.683

3. Agli Assessori dei comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 471;
- b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 648;
- c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 787;
- d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 906;
- e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.289;
- f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 1.821;
- g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.213;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.273.

4. Le indennità di cui ai punti 1, 2 e 3, possono essere aumentate fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

5. Ai Consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:

- a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 38;
- b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 54;
- c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti euro 54;
- d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 104;
- e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 104;

L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale.

In caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica.

6. Ai Presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, spetta un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto agli importi previsti al punto 5, lettere c), d) ed e).

7. I comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui al punto 5, in indennità mensile di funzione, tenendo conto del costo medio sostenuto per le indennità di presenza negli esercizi precedenti e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

8. L'indennità mensile di funzione di cui al punto 7 è cumulabile con l'indennità di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi.

9. Ai Consiglieri comunali, ai quali viene corrisposta l'indennità mensile di funzione prevista dal punto 7, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.

10. Al Presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del comune. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco. Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del comune. Ai Componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco.

11. I criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti ai Presidenti ed ai componenti l'organo esecutivo dei consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 21/2019, sono definiti

negli statuti dei consorzi medesimi, salvo che leggi di settore non stabiliscano diversamente. Gli importi devono tener conto delle disponibilità di bilancio di ciascun consorzio.

12. Per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa le indennità di funzione previste ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 11 sono ridotte di un quinto.
13. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.
14. Agli amministratori degli enti locali ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
15. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
16. Ai Sindaci spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile di funzione spettante per ogni anno di mandato. L'indennità spetta anche nel caso in cui l'amministratore non abbia percepito l'indennità di funzione, per impossibilità di cumulo di cui al punto 13. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.
17. Ai fini del calcolo di cui al punto 16, nel caso di amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, per i quali le indennità sono state ridotte, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta.
18. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato in una misura differenziata per classi demografiche, così come di seguito riportato:
 - a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 350;
 - b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 350;
 - c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 550;
 - d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 550;
 - e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 600;
 - f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 600;
 - g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 850;
 - h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.
19. I Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso spese a piè di lista anziché del rimborso forfettario. In sede di prima applicazione l'attribuzione ai Sindaci del rimborso forfettario mensile decorre dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente deliberazione: entro la fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo i Sindaci possono optare per il rimborso a piè di lista anziché quello forfettario.
20. Agli altri amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate.
21. Gli enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 20, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.
22. Il limite del rimborso di cui al punto 20, per le spese di vitto ed alloggio, è fissato dai singoli enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle

norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missioni.

23. Fino alla determinazione di cui al punto 22 il limite massimo del rimborso è fissato in euro 250 al giorno, comprensivo di spese di vitto ed alloggio.
24. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
25. Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 20.
26. La disciplina delle indennità degli amministratori degli enti locali entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e da quella data cessano di avere effetti le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE